



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di *Ministero delle Imprese e del Made in Italy* (di seguito il “*Ministero*”), e comma 4, ai sensi del quale le denominazioni “*Ministro delle imprese e del made in Italy*” e “*Ministero delle imprese e del made in Italy*” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “*Ministro dello sviluppo economico*” e “*Ministero dello sviluppo economico*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Capo IV della Parte IV del suddetto Codice, che detta le disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e, in particolare, l’articolo 115 che fissa gli obblighi del titolare dell’autorizzazione generale e l’articolo 116 che rinvia all’allegato n. 25 la determinazione dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 107;
- VISTO** il decreto 1° marzo 2021 recante “*Modifiche all’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell’attività radioamatoriale*”;
- VISTO** in particolare l’articolo 35 dell’allegato n. 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui i titolari di autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del Codice sono tenuti al versamento di un contributo annuo e che, al momento, non prevede un contributo per le autorizzazioni generali di stazioni ripetitrici di cui all’articolo 143, comma 1, del Codice;
- VISTO** in particolare l’articolo 9 dell’allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui all’articolo 143, comma 1, del Codice;
- VISTO** inoltre l’articolo 220, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede che le disposizioni, tra le altre, dell’allegato n. 25 sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- RITENUTO** opportuno adeguare la misura dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali per l’attività radioamatoriale e semplificare le modalità di versamento dei contributi medesimi, al fine di assicurare l’economicità alle



relative procedure di riscossione e garantire, nel contempo, un utilizzo efficiente delle radiofrequenze;

DECRETA

Art. 1

Contributi

1. Nell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", l'articolo 35 (Radioamatori) è sostituito dal seguente:

"1. Per ciascuna stazione di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del Codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il soggetto interessato versa un contributo una tantum di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, all'atto della richiesta di autorizzazione generale e dell'eventuale richiesta di rinnovo, indipendentemente dalla durata di validità dell'autorizzazione. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione.

2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all'articolo 143, comma 1, del Codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione, e, per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validità del titolo, il contributo versato rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

4. L'installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione."

Art. 2

Modalità di pagamento

1. All'articolo 2, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) versamento mediante il sistema di pagamenti elettronici pagoPA."

Art. 3

Disposizioni finali e transitorie



1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto si applicano alle richieste di autorizzazioni generali e di rinnovi delle autorizzazioni generali presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le autorizzazioni generali per l'installazione e l'esercizio di stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del Codice, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano assoggettate al contributo annuo di euro 5,00 fino alla loro naturale scadenza.

3. Resta ferma la facoltà di rinunciare all'autorizzazione generale secondo quanto previsto dall'art. 118 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO